



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PROSPERETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LAURA PROSPERETTI

Nella seduta del 11/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente, beneficiaria di cinque assegni bancari, chiede che la convenuta, banca trattaria, sia condannata al pagamento del valore nominale dei titoli per non aver segnalato alla CAI gli assegni ancora in possesso dell'ex correntista nonostante la chiusura del conto e per non averne richiesto la restituzione. La ricorrente espone di aver accettato quattro assegni bancari datati 3 agosto 2016, dell'importo di € 17.080,00 ciascuno, per un totale di € 85.400,00, a titolo di corrispettivo per un'esibizione musicale. Gli assegni, presentati all'incasso in pari data, ritornavano protestati e non pagati. L'interrogazione presso la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), che sarebbe stata effettuata dalla ricorrente sia contestualmente alla presentazione all'incasso sia successivamente al protesto, confermava la genuinità degli assegni ricevuti. Deduce, pertanto, la ricorrente che la banca trattaria abbia agito con negligenza. Infatti, oltre a non



aver operato alcun controllo sugli eventuali assegni ancora in possesso del correntista, non ne avrebbe preteso la restituzione e non li avrebbe segnalati alla CAI dopo la chiusura del conto e la revoca dell'autorizzazione all'emissione. Qualora la ricorrente avesse potuto apprendere della revoca dell'autorizzazione all'emissione degli assegni, non avrebbe accettato gli assegni *de quibus* e non avrebbe eseguito il contratto. Conclude, quindi, chiedendo il risarcimento del complessivo importo di € 85.400,00, pari all'importo nominale degli assegni, oppure, in subordine, in applicazione dell'ultimo periodo dell'art. 10 della legge 386/1990, di € 51.645,68.

L'intermediario rileva che tra il 3 e il 4 agosto 2016 venivano presentati all'incasso cinque assegni tratti sul conto di un proprio ex correntista e che ciascuno di essi veniva restituito con la causale "10 - Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso convenzione di assegno e dell'intero conto corrente". I titoli venivano, quindi, trasmessi al notaio ai fini della levata del protesto e segnalati in CAI. Nel merito, la banca eccepisce che l'interrogazione in CAI della ricorrente sia avvenuta solo in data 6 agosto 2016, successivamente alla restituzione degli assegni con causale "10", al fine di attribuire una qualche responsabilità alla banca. Inoltre, l'interrogazione era limitata al segmento PASS che contiene le informazioni relative agli assegni bancari e/o postali sottratti o smarriti e/o bloccati per altri motivi e ai moduli di assegno non restituiti dopo la revoca di sistema dell'autorizzazione ad emettere assegni, circostanze non verificatesi in relazione agli assegni in questione. I titoli di credito, infatti, non risultavano denunciati o rubati, né il cliente risultava aver emesso assegni in difetto di autorizzazione o in assenza di provvista o aveva subito la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni ex art. 10-*bis*, comma 1, lett. b, della legge 386/1990. Parte resistente sostiene che il caso in esame costituisce un'ipotesi di emissione di assegni dopo l'estinzione del conto, per la quale non sarebbe previsto alcun obbligo di segnalazione nel segmento PASS della CAI. Infine, l'intermediario espone di aver chiesto al proprio correntista di restituire gli assegni bancari in suo possesso contestualmente alla comunicazione unilaterale di recesso dal rapporto di conto corrente effettuata dalla banca nel 2014. Ritiene l'intermediario di aver tenuto una condotta conforme alla legge e improntata ai canoni di correttezza e buona fede, avendo lo stesso controllato gli assegni in possesso del correntista e richiesto la loro restituzione a seguito della chiusura del conto corrente e avendo provveduto alla segnalazione in CAI degli assegni a seguito della loro presentazione. Con riferimento alla



domanda di risarcimento del danno, l'intermediario sostiene che la stessa sia infondata. Conclude, quindi, perché il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini e per i motivi di seguito esposti.

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto la responsabilità della banca trattaria per non aver effettuato la segnalazione in CAI degli assegni non restituiti e per non aver preteso la riconsegna dei moduli di assegno successivamente allo scioglimento del contratto di conto corrente.

Con riferimento al primo profilo, ossia alla valutazione dell'adempimento agli obblighi di segnalazione in CAI, secondo la ricorrente l'intermediario avrebbe violato l'art. 10-*bis*, comma 1, della legge 386/1990 che prevede l'obbligo di segnalazione di una serie di dati, tra cui, alla lett. b, *“assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché di assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione”*. Secondo la ricostruzione operata dalla ricorrente, il recesso dal contratto di conto corrente e dalla convenzione di assegno integrerebbe un'ipotesi di revoca dell'autorizzazione, per cui la mancata restituzione degli assegni dopo la chiusura del conto corrente avrebbe richiesto una segnalazione *“di assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione”*.

Occorre premettere che la segnalazione dei dati in CAI da parte dei soggetti incaricati è subordinata al sussistere di distinti presupposti, a seconda che si riferisca all'uno o all'altro dei vari segmenti di cui si compone la sezione centrale della CAI. Nel segmento CAPRI sono censiti i dati nominativi dei traenti di assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista. In base all'art. 9 della legge 386/90, tale iscrizione determina la c.d. revoca sistema, ossia la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi, e comporta il divieto, per la medesima durata, per qualunque banca e ufficio postale, di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dallo stesso dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista. Tali dati restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia della revoca (art. 10 del Decreto Ministro della Giustizia n. 458/01). Nel segmento PASS sono, invece, censiti gli estremi identificativi (non nominativi) degli assegni bancari e postali non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione di cui al



richiamato art. 9 della legge 386/90, nonché degli assegni bancari e postali di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento; tali dati restano iscritti in archivio per il periodo di dieci anni (art. 15 del Regolamento Banca d'Italia 29.01.02).

Dalla documentazione versata in atti, risulta che tra il 4 e il 5 agosto 2016 l'intermediario ha effettuato la segnalazione in CAI del traente degli assegni nel segmento CAPRI, con la seguente causale: "assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effettuato la comunicazione di recesso, inviata dalla banca, dalla convenzione di assegno o dall'intero conto corrente". Non risulta, invece, che l'ex correntista, prima dell'emissione dei titoli in questione, fosse stato iscritto nell'archivio CAI e avesse dunque subito la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. Per tale ragione, non sarebbe stato possibile per l'intermediario, prima dell'emissione degli assegni in questione, effettuare una segnalazione degli assegni nel segmento PASS della CAI, l'unico che la ricorrente ha interrogato.

Alla luce di quanto esposto, e in linea con l'orientamento di questo Collegio (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3956/2012), non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10 della legge 386/1990.

Con riferimento al secondo profilo dedotto dalla ricorrente, vale a dire l'asserito inadempimento da parte della banca all'obbligo di pretendere dall'ex correntista, in sede di chiusura del conto corrente, la restituzione dei moduli di assegno non utilizzati, ritiene il Collegio che dal principio della diligenza professionale previsto dall'art. 1176 c.c. discenda l'obbligo per gli intermediari di impedire la successiva emissione di assegni attraverso l'utilizzo di moduli non restituiti, anche al fine di evitare di incorrere in una responsabilità da affidamento nei confronti di terzi beneficiari di tali assegni circa il permanere della convenzione di assegno tra l'ex correntista e la banca (cfr. in tal senso Collegio di Napoli, decisione n. 389/2015).

In proposito, l'intermediario ha solo affermato di aver richiesto la restituzione dei moduli di assegno al proprio ex correntista, senza tuttavia fornire alcuna prova dell'avvenuta richiesta o di successivi tentativi per ottenere la restituzione degli stessi. Sotto questo profilo, non può dunque dubitarsi della sussistenza di un concorso di colpa dell'intermediario nella causazione del danno subito dal ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò posto, con riferimento all'ammontare del danno risarcibile, la ricorrente non ha dimostrato che il pregiudizio dalla stessa subito per il mancato pagamento del titolo corrisponda all'intero importo nominale degli assegni impagati, essendo possibile in virtù degli stessi assegni, che costituiscono titoli esecutivi, l'esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute. Alla luce di quanto sopra, considerando la vicenda all'origine del presente procedimento e tenuto conto dell'importo del credito e delle spese da sostenersi al fine di agire in giudizio per il pagamento del credito, il Collegio ritiene che il danno subito dal ricorrente possa essere quantificato, in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., nella misura complessiva di Euro 10.000,00 di cui l'intermediario convenuto dovrà corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, un ammontare pari al 20% per aver concorso a causare tale danno.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la banca tenuta al pagamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno, liquidata in via equitativa.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA